



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 92 del 05/06/2017

**Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL' ART. 42 DEL D.L. N. 151/2001.
BUCALO CONCETTINA.**

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la determina del Responsabile Area n°38 del 07/03/2017, con la quale venivano concessi all'adipendente signora Bucalo Concettina, giorni di congedo per assistenza handicap in situazione di gravità ai sensi del D.lgs n° 151/2001 e precisamente dal 16/02/2017 al 31/03/2017;

Che in data 30/05/2017 con nota prot. n° 11601, la dipendente di cui sopra, ha chiesto la proroga del congedo per assistenza handicap in stato di gravità e precisamente dal 01/06/2017 al 30/09/2017 ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n°151/2001 , in quanto la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap , ha riconosciuto lo stato di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L.5/2/1192, n 104 al proprio coniuge;

Considerato

che l'art.42 comma 45 del D.Lgs n°151/2001 stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire a domanda, di congedi retribuiti per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave, per le quali è stata accertata la situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/1992;

che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ovvero quelle relative all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo e che tale periodo non

produce effetto ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine servizio ed è coperto da contribuzione figurativa;

Dato atto che in base alla dichiarazione presentata dalla dipendente la stessa ha dichiarato nelle modalità previste:

- che il marito risulta essere portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/1992 come si rileva dal certificato della Commissione Medica per l'accertamento dello stato di invalidità definito in data 12/01/2017;
- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona sopra indicata;
- che la persona per la quale viene richiesto il congedo non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap all'indirizzo sopra indicato e che è l'unica familiare che presta assistenza;

Che per quanto dichiarato sopra e dalla documentazione presentata, la dipendente ha i requisiti per usufruire della proroga del congedo per assistenza al disabile in situazione di gravità con decorrenza 01/06/2017 al 30/09/2017;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati:

- Accogliere la richiesta di concessione proroga congedo retribuito ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n°151/2001 per il periodo 01/06/2017 al 30/09/2017 presentata dalla dipendente signora Bucalo Concettina per l'assistenza del proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92 così come si evince dal verbale della Commissione Medica definito in data 12/01/2017.
- Trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente interessata - al Responsabile Area Finanziaria - Trattamento Economico – all'Ufficio del Personale per i conseguenti adempimenti.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**